TRIBUNALE DI NAPOLI

XIII Sezione Civile

Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Marida Corso — Presidente
Dott. Grazia Bisogni — Giudice
Dott. Simona Capurso — Giudice relatore

Nel procedimento iscritto al **N.RG. 24511/2019**

Promosso da:

[redacted] nata in Georgia il [redacted], rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Giudice, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Manzoni 81, giusta procura in atti

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO-SEZ. NAPOLI 2

RESISTENTE

PUBBLICO MINISTERO, presso la Procura della Repubblica in sede

INTERVENTORE EX LEGE

Riunito nella camera di consiglio

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del [redacted]

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Con ricorso ex art. 35 d.lgs. 25\2008 depositato in data 21/8/2019, [redacted] ha proposto opposizione avvero il provvedimento di diniego emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Saler-

Firmato Da: CORSO MARIDA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 47b9571ed6776f707b1aa407418cb61b
Firmato Da: CAPURSO SIMONA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 55eabc90ba978ab80d58853deb4d73f6

no-sezione 2 di Napoli, in data 26/4/2019 e notificato in data 31/7/2019, con il quale è stata rigettata la domanda di protezione internazionale e umanitaria.

Ed invero, la ricorrente ha presentato domanda per il riconoscimento della protezione internazionale alla Questura e in data [redacted] e [redacted] è stata ascoltata presso la Commissione Territoriale di Salerno-sezione 2 di Napoli, ove ha reso le seguenti dichiarazioni:

- di provenire dalla Georgia e di essere nata a Telavi, e di essersi trasferita all'età di 11 anni dalla nonna in Russia e di essere poi tornata in Georgia nel 1992;
- di essere di religione ortodossa;
- di aver completato il corso di studi fino a prendere il diploma di insegnante di musica e di aver svolto diversi lavori nel suo Paese, come commessa, cameriera, e in una fabbrica di tortellini;
- di avere ancora i genitori, e un fratello, malato, che vivono ancora in Georgia;
- di essere sposata ma di avere un figlio che vive in [redacted] con sua madre;
- di essere stata costretta ad andare via dal suo Paese a causa dei problemi avuti con il suo ex marito. In particolare, ha riferito che nel 1993 è stata rapita e costretta a sposare un uomo che non conosceva, il quale l'ha anche costretta, picchiandola, a firmare un documento in cui affermava di averlo sposato volontariamente. Suo marito si è subito dimostrato un uomo violento, anche perché si ubriacava in continuazione. Nel 1995 è nato il loro figlio, e lei ha tentato di fare diversi lavoretti per sostenere economicamente se stessa e il bambino dal momento che il marito non si prendeva cura di loro e pensava solo a bere ed era violento sia con lei che con il figlio. Sono finiti a vivere in un ripostiglio di una casa in cui non avevano nulla, nemmeno il pavimento. Nel febbraio 2009 suo marito ha preso in prestito dei soldi dando in garanzia il ripostiglio a sua insaputa e così, non essendo riuscito a ripagare il debito, si sono ritrovati in mezzo ad una strada. Lei ha cercato di lasciare il marito, che continuava ad essere violento con lei e la picchiava in continuazione, e così si è nascosta con il figlio a casa di un'amica e ha cominciato a lavorare in un ristorante turco, ma il marito l'ha trovata anche lì e ha picchiato sia lei che l'amica, minacciandola che se non gli avesse dato i soldi che guadagnava con il suo lavoro, avrebbe fatto del male al figlio. Così non sapendo più come nascondersi dal marito e non avendo più nemmeno i soldi per mantenere se e il figlio, avendo perso il lavoro a causa dell'episodio di aggressione del marito, si è trovata costretta a lasciare la Georgia;
- di aver lasciato il suo Paese nel marzo 2013 e di essere giunta in Italia nello stesso anno

Firmato Da: CORSO MARIDA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 47b9571ed6776f707b1aa407418cb61b
Firmato Da: CAPURSO SIMONA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 55eabc90ba978ab80d58853deb4d73f6

- di non poter tornare nel suo Paese perché ha paura dell'ex marito e perché non saprebbe dove andare e come mantenersi.

La Commissione Territoriale di Caserta ha rigettato la domanda di protezione internazionale ritenendo non fondato il timore, da parte della ricorrente, di ritornare al proprio Paese d'origine, risultando le dichiarazioni vaghe, generiche e lacunose.

Alla luce di tali ragioni, la Commissione ha ritenuto, perciò, di non riconoscere lo *status di rifugiato* al ricorrente, ai sensi dell'art. 1(A)2 della Convenzione di Ginevra del 1951, in quanto non vi è rischio di atti persecutori, in caso di rientro nel Paese d'origine, né per motivi di razza, né di religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica. Per gli stessi motivi, e giacché non sussistono sufficienti elementi di fondatezza a sostegno di un'ipotesi di "danno grave", non ha ravvisato altresì i presupposti per l'applicazione dell'art. 14 lett. a) e b), in quanto non ha ritenuto sussistere il rischio che il richiedente possa venire sottoposto a pena capitale o a trattamenti inumani e degradanti nel suo Paese d'origine, né quelli per l'applicazione della lett. c) del suddetto articolo 14 del D. Lgs. 251/2007, non sussistendo nella zona di provenienza del richiedente una situazione di violenza generalizzata tale da rendere concreto il rischio di subire un "danno grave" come definito dalla suddetta norma. Infine, la Commissione ha ritenuto altresì che non sussistano neppure i presupposti per l'applicazione della residuale misura della protezione speciale di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008.

La ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento di diniego, lamentando in particolare che la Commissione territoriale di Caserta non avrebbe adeguatamente valutato le dichiarazioni rese con riguardo alla sua specifica vicenda personale, senza effettuare alcun approfondimento né dei fatti narrati né delle condizioni soggettive della ricorrente o di quelle oggettive del Paese di provenienza. Alla luce di tali ragioni, ha, pertanto, chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria o, in via subordinata, del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Con decreto del 6/10/2021 il giudice designato ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del [redacted], anticipata, poi, d'ufficio al [redacted].

L'amministrazione statale convenuta si è costituita in giudizio, con memoria depositata dal Presidente della Commissione in data 27/11/2019 con la quale ha insistito per il rigetto del ricorso.

Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso.

All'udienza tenutasi in data [redacted], lette le note scritte depositate dalle parti il giudice designato ha trattenuto la causa in decisione riservandola al Collegio.

Firmato Da: CORSO MARIDA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 47b9571ed6776f707b1aa407418cb61b
Firmato Da: CAPURSO SIMONA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 55eabc90ba978ab80d58853deb4d73f6

2. Tanto brevemente premesso, in punto di rito va osservato come l'odierno procedimento ricada sotto l'ambito applicativo dell'art. 35 bis del d. lgs. 25/2008, come introdotto dal d. l. 13\2017, convertito con modificazioni nella legge 46\2017, ed entrato in vigore il 18/8/2017, che disciplina le controversie aventi ad oggetto le impugnazioni dei provvedimenti previsti dall'art. 35, e richiama, quanto al rito, l'applicazione degli artt. 737 e ss. c.p.c., ove non diversamente stabilito. Tali controversie sono decise dal tribunale in composizione collegiale, con il rito camerale di cui all'art. 737 cpc, con la precisazione – di cui all'art. 3, comma 4 bis, DL 13/2017- che per la trattazione della controversia è designato dal Presidente della sezione specializzata un componente del collegio e che il collegio decide in camera di consiglio quando non ritiene necessario l'espletamento di ulteriore istruttoria.

Ancora in via preliminare, va premesso che il presente procedimento non ha ad oggetto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'impugnazione del provvedimento di diniego da parte della Commissione territoriale, ma il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata (*ex multiis*: Sez.6-1, 22/03/2017, n. 7385; Sez.6-1, 08/06/2016, n. 11754; Sez. 6-1, 03/09/2014, n. 18632; Sez. 06-1, del 13/01/2012, n. 420; Sez. 061, del 09/12/2011, n. 26480), corollario di ciò è che non si adotterà alcuna statuizione in punto di annullamento del provvedimento impugnato.

Ciò posto, va evidenziato che la materia inerente il riconoscimento della protezione internazionale è disciplinata dal d.lgs. del 19/11/2007 n. 251 (con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione ai cittadini di Paesi terzi ed apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta) che definisce le diverse forme di protezione internazionale: e in particolare lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria.

L'art. 2, comma 1, lett. e) definisce "rifugiato" il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni su citate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10.

Gli artt. 7 e 8 del menzionato decreto legislativo da un lato qualificano gli atti di persecuzione che giustificano il riconoscimento dello status di rifugiato, evidenziando che essi devono – alternativamente – essere: a) sufficientemente gravi, per loro natura o fre-

Firmato Da: CORSO MARIDA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 47b9571ed6776f707b1aa407418cb61b
Firmato Da: CAPURSO SIMONA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 55eabc90ba978ab80d58853deb4d73f6

quenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a), dall'altro indicano i motivi della persecuzione. Gli atti di persecuzione possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10 comma 2; f) atti specificamente diretti contro n genere sessuale o contro l'infanzia.

Quanto ai motivi della persecuzione, che denotano la meritevolezza della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, l'art. 8 individua le seguenti ipotesi: a) razza, riferita in particolare a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico; b) religione, che include le convinzioni teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte; c) nazionalità, che comprende il concetto di appartenenza ad un gruppo caratterizzato da identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o l'affinità con la popolazione di un altro stato; d) particolare gruppo sociale, cioè quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza, che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché' vi è percepito come diverso dalla società circostante; e) opinione politica, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti, purché siffatta caratteristica gli venga attribuita dagli autori delle persecuzioni.

L'art. 2, comma 1, lett. g) del citato decreto, ha introdotto invece la nuova misura della "protezione sussidiaria" a tutela del cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di

Firmato Da: CORSO MARIDA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 47b9571ed6776f707b1aa407418cb61b
Firmato Da: CAPURSO SIMONA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 55eabc90ba978ab80d58853deb4d73f6

subire un grave danno come definito dal medesimo decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese.

L'art. 14 del citato decreto definisce cosa debba intendersi per "danno grave", ai fini del riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, individuandolo nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Per quanto concerne l'onere probatorio, va premesso che l'esame e l'accertamento giudiziale delle domande nell'ambito del settore della protezione internazionale è caratterizzato dal dovere di cooperazione del giudice e del principio di attenuazione dell'onere della prova (art. 3 d.lgs. n.251/2007 e art. 8 d.lgs. n. 25/2008).

In particolare, l'art. 3 del d.lgs. n. 251/2007 stabilisce che il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda; tuttavia, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione della eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.
Il dovere di cooperazione istruttoria di cui all'art. 8 d.lgs. 25/2008 impone al giudice di utilizzare, in vista della decisione, le informazioni relative alla condizione interna del Paese di provenienza o rimpatrio del richiedente, ovvero di una specifica area del Paese stesso, tratte dalle fonti menzionate dal citato art. 8 o anche da concorrenti canali di informazione che siano adeguatamente aggiornate e tengano conto dei fatti salienti interessanti di quei Paesi o area. Il dovere di cooperazione istruttoria rappresenta una peculiarità processuale del giudizio di protezione internazionale, cui il giudice di merito deve adempiere d'ufficio, fondando la propria decisione su fonti informative attendibili (e cioè riconducibili a quanto predicato dal d.lgs. 25 del 2008, art. 8), idonee allo scopo informativo rispetto alla vicenda narrata ed aggiornate alla data della decisione, in ragione della rapida mutevolezza delle condizioni sociopolitiche, economiche, climatiche e sanitarie dei

Firmato Da: CORSO MARIDA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 47b9571ed6776f707b1aa407418cb61b
Firmato Da: CAPURSO SIMONA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 55eabc90ba978ab80d58853deb4d73f6

paesi di provenienza dei richiedenti asilo; il ricorrente non ha alcun onere di indicare specificamente, riportandone il contenuto, fonti alternative a quelle utilizzate, non essendo tenuto a supplire ad una carenza istruttoria che costituisce oggetto di uno specifico obbligo ex lege del giudice di merito.

Se, quindi, alla luce degli indicatori di genuinità soggettiva di cui all'art. 3 le dichiarazioni del ricorrente appaiono attendibili, il Giudice deve svolgere un ruolo istruttorio integrativo, ad esempio acquisendo "anche d'ufficio le informazioni relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente" per integrare il quadro probatorio prospettato dal medesimo (art. 27, co 1*bis* d.lgs. 28.9.2008, n. 25).

Sulla valutazione della credibilità del richiedente si richiama, tra le altre, Cass. n. 26960/2021, che stabilisce che tale valutazione "*deve essere compiuta dal giudice sulla base di un esame complessivo di tutti gli elementi a disposizione, attraverso la procedimentalizzazione legale della decisione secondo i criteri indicati dall'art. 3, comma 5, dello stesso d.lgs. n. 251 del 2007, in particolare sottoponendo le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata, alla luce di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento della domanda*".

In conclusione, deve sottolinearsi che l'attenuazione dell'onere probatorio riconosciuta al richiedente asilo per la fragilità intrinseca della sua condizione non lo esime dal dovere di compiere sinceri sforzi per circostanziare la domanda, dal produrre tutti gli elementi in suo possesso e dal rendere dichiarazioni coerenti e plausibili, dall'essere in generale, attendibile, potendo solo in tal caso fruire del beneficio del dubbio.

Tanto premesso ed applicando tali principi normativi al caso in esame, il Collegio reputa che la domanda di protezione internazionale formulata dalla ricorrente debba essere accolta.

La ricorrente ha chiaramente esposto i fatti che l'hanno portata a lasciare il suo Paese e ad arrivare in Italia, esponendo una vicenda che si rivela credibile in quanto ricca di dettagli ed elementi significativi, idonei al riconoscimento dello *status* di rifugiata per appartenenza ad un determinato gruppo sociale, in base al combinato disposto degli artt. 2, lett. e), nonché 7 e 8 d.lgs. 251 cit.

La decisione adottata dalla p.a., pertanto, si è rivelata del tutto errata ed è stata adottata senza valutare adeguatamente i fatti e le vicende raccontate dalla ricorrente.

Innanzitutto, la p.a. non ha affatto contestualizzato, come, invece, avrebbe dovuto, i plurimi indizi emergenti dal racconto della richiedente, chiaramente deponenti per il suo assoggettamento a forme di violenza di genere – nello specifico, il rapimento a fini di matrimonio e le plurime violenze fisiche e psicologiche subite dal marito - nell'ambito del

Firmato Da: CORSO MARIDA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 47b9571ed6776f707b1aa407418cb61b
Firmato Da: CAPURSO SIMONA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 55eabc90ba978ab80d58853deb4d73f6

contesto sociale e familiare gravemente degradato, che è stato descritto in sede amministrativa.

La ricorrente ha narrato, infatti, di essere stata rapita da tre uomini, quando aveva solo 18 anni, e costretta a sposare un uomo che nemmeno conosceva e anche a firmare un documento nel quale affermava di acconsentire volontariamente a tale matrimonio e che per tale ultimo motivo, è stata addirittura rinnegata dal padre e cacciata dalla famiglia, avendo ella fatto una cosa disonorevole. Il marito, alcolizzato, l'ha sottoposta a continue violenze sia fisiche che psicologiche e ha minacciato di far del male anche al loro figlio. Tale situazione l'ha costretta a scappare via dal suo Paese non sentendosi più al sicuro e non potendo trovare protezione né dalla famiglia né dalle autorità locali.

La Commissione non ha tenuto conto, come avrebbe dovuto, delle informazioni specifiche sulla condizione della donna georgiana, appartenente alle fasce sociali svantaggiate, e sulla diffusa violenza di genere cui è esposta, né ha considerato le notizie di fonti consolidatesi negli anni che riferiscono della tratta a fini sessuali.

Il rapporto Easo sulla condizione delle donne in Georgia, redatto nel febbraio 2023, riporta, infatti, che "*La violenza contro le donne - fisica, sessuale e psicologica - rimane una diffusa violazione dei diritti umani e della salute pubblica in Georgia. Norme sociali avverse e atteggiamenti discriminatori sono le cause alla base della violenza contro le donne. La disuguaglianza di genere causa gravi violazione dei diritti delle donne, in un circolo vizioso che si autoalimenta (UN Women; "Violence Against Women in Georgia"; December 2020; https://georgia.unwomen.org/en/digital-library/publications?search_api_fulltext=&page=1 ma anche UN Women; "Country Gener Equality Profile of Georgia"; 2021https://georgia.unwomen.org/en/digital-library/publications?search_api_fulltext=&page=1).*

In Georgia, le donne subiscono numerose forme di violenza, la violenza domestica è una forma diffusa di SGBV (violenza basata sul sesso e il genere). Quando si esaminano i tipi di violenza da parte di attori che non includono partner intimi, le molestie sessuali sono le più comuni, seguite dagli abusi sessuali durante la minore età, stalking ripetuto e violenza sessuale. Nonostante siano forme di violenza molto diffuse, UN Women considera che il fenomeno sia fortemente sottostimato e che le donne non denuncino le violenze di cui sono vittime. Una delle ragioni della sottorappresentazione della problematica della violenza di genere è l'alto tasso di accettazione e tolleranza in Georgia della violenza contro le donne (UN Women; "Violence Against Women in Georgia"; December 2020; https://georgia.unwomen.org/en/digital-library/publications?search_api_fulltext=&page=1).

Firmato Da: CORSO MARIDA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 47b9571ed6776f707b1aa407418cb61b
Firmato Da: CAPURSO SIMONA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 55eabc90ba978ab80d58853deb4d73f6

Studi sulla violenza contro le donne e la violenza Basata sul Genere condotti in Georgia dal 2017 forniscono la prova che diversi fattori socioeconomici aumentano i rischi di violenza contro le donne. Per esempio, le donne che vivono in condizioni abitative peggiori e che si sono sposate prima dei 18 anni hanno maggiori probabilità di subire violenze e abusi. La mancanza di lavoro stabile e il consumo di alcol da parte del partner aumentano i rischi di violenza contro le donne Geostat (National Statistics Office of Georgia); "house Income and Expenditure Service"; 2020; (https://www.geostat.ge/en/modules/categories/128/databases-of-2009-2016-integrated-household-survey-and-2017-households-income-and-expenditure-survey).

I matrimoni precoci e/o forzati (compreso il rapimento della sposa come forma di matrimonio forzato) continuano ad essere un grave problema in Georgia (Public Defender's Office and Democracy and Governance Center, Harmful Practice of Early/Child Marriage, 2021, https://www.ombudsman.ge/res/docs/20220505103141137 57.pdf ; 2021 annual report of the Public Defender of Georgia on the Situation of Human Rights and Freedoms in Georgia, https://www.ombudsman.ge/res/docs/20220706123912549 04.pdf ; Exploring Harmful Practices of Early/Child Marriage and FGM/C in Georgia, Final Report, UNFPA, 2017, https://georgia.unfpa.org/en/publications/exploring-harmful-practices-earlychild-marriage-and-fgmc-georgia). Secondo l'Ente delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'empowerment femminile (UN Women), la violenza sui minori è accettata da gran parte della società georgiana. Sebbene informazioni su quali siano le forme di violenza e nello specifico di violenza su minori siano diffuse nella società, episodi di violenza contro i bambini, tra cui la violenza sessuale, continuano a ripetersi. Il matrimonio forzato è considerato reato in Georgia dal 2014, sia in relazione ai matrimoni registrati e non registrati, ed è punito ai sensi dell'art. 150 co. 1 del Codice penale, con i lavori socialmente utili tra le 200 e le 400 ore o con la reclusione fino a due anni. Vengono applicate pene più severe se il reato è commesso nei confronti di un minore (articolo 150, comma 2 lett. a). Il rapimento della sposa non è un reato a sé stante, ma viene perseguito in base all'articolo sulla privazione illegale della libertà (art. 143 c.p.), che comporta pene più severe se la vittima è un minore: il reato commesso contro un adulto è punito con la reclusione da due a quattro anni; contro un minore è punito con la reclusione da sette a dieci anni. Tuttavia, nessun articolo del Codice penale contempla la condotta di condurre una persona all'estero allo scopo di costringerla al matrimonio, come previsto dalla Convenzione di Istanbul all'articolo 37, paragrafo 2. Dal 2017, l'età legale per contrarre matrimonio è stata fissata a 18 anni (articolo 1108 del Codice civile), il che significa che il matrimonio prima di tale età è nullo e vietato. Tuttavia, le famiglie aggirano il divieto legale di matrimonio infantile non registrando ufficialmente il matrimonio di un minore. A volte vengono organizzate feste di fidanzamento e celebra-

Firmato Da: CORSO MARIDA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 47b9571ed6776f707b1aa407418cb61b
Firmato Da: CAPURSO SIMONA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 55eabc90ba978ab80d58853deb4d73f6

zioni di matrimonio e, una volta che la coppia vive insieme, viene considerata dalla comunità come culturalmente sposata e viene chiamata marito e moglie. Nel report del 2021 del Difensore Pubblico ha riscontrato difficoltà di coordinamento tra le autorità statali competenti ad adottare misure preventive ed individuare i casi di matrimoni precoci (ossia le forze dell'ordine e l'Agenzia per i servizi sociali LEPL). Tali agenzie non sono in grado di identificare la presunta coercizione al matrimonio e spesso le risposte ritardate e inefficaci ai reati di matrimonio forzato sono innescate da atteggiamenti e pregiudizi sulle minoranze etniche: alcuni funzionari governativi considerano il matrimonio precoce una tradizione delle minoranze etniche e quindi secondo loro non ha senso affrontarlo (.Public Defender of Georgia, 2021 annual report of the Public Defender of Georgia on the Situation of Human Rights and Freedoms in Georgia, https://www.ombudsman.ge/res/docs/20220706123912549 04.pdf

[1] UN Women; "Country Gener Equality Profile of Georgia", pag.16; 2021; https://georgia.unwomen.org/en/digital-library/publications?search_api_fulltext=&page=1). Secondo UN Women, anche se la Georgia ha compiuto passi significativi verso l'eliminazione dei matrimoni precoci, il fenomeno continua a influenzare in modo sproporzionato la vita delle ragazze del Paese. Per le donne residenti nelle zone rurali, donne azere, donne con basso livello di istruzione e le donne appartenenti alla fascia più povera della popolazione, vi sono più probabilità di sposarsi durante la minore età. In alcune comunità persistono rapimenti di spose e matrimoni non registrati di ragazze di età compresa tra i 15 e i 17 anni, e persino di ragazze tra i 13 e i 15 anni. Nel 2018, l'UNICEF e GeoStat hanno stimato che tra le donne di età compresa tra i 20 e i 24 anni, il 14% ha dichiarato di essersi sposata prima dei 18 anni. Il matrimonio precoce è comune e frequente in tutto il Paese, anche nella capitale, Tbilisi, tuttavia esiste una differenza significativa tra la prevalenza del matrimonio infantile nelle aree urbane e rurali. L'8% delle donne di età compresa tra i 20 e i 24 anni, che vivono nelle aree urbane, si è sposata prima dei 18 anni; mentre il 25% (di età compresa tra i 20 e i 24 anni) delle donne delle aree rurali si è sposata o ha avuto un'unione prima di diventare maggiorenne(GEOSTAT, UNICEF, Child Marriage, Georgia, 2018, https://www.unicef.org/georgia/sites/unicef.org.georgia/files/2019-11/child_marriage_en.pdf). In alcune comunità etniche, il matrimonio precoce e i rapimenti di spose sono considerati parte della tradizione e delle usanze. GREVIO ha espresso preoccupazione per il fatto che numerosi matrimoni precoci e forzati non sono registrati ufficialmente e la mancanza di dati specifici sul numero di tali matrimoni da parte del governo costituisce un ostacolo all'effettiva applicazione della legislazione esistente. Negli ultimi anni è aumentato il numero di casi di matrimonio forzato segnalati alle forze dell'ordine. Nel

Firmato Da: CORSO MARIDA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 47b9571ed6776f707b1aa407418cb61b
Firmato Da: CAPURSO SIMONA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 55eabc90ba978ab80d58853deb4d73f6

2021 l'Agenzia statale per la cura e l'assistenza alle vittime della tratta (LEPL) ha individuato 129 casi di matrimonio precoce nel 2021. Il Ministero degli Affari Interni della Georgia ha avviato un'indagine su 101 presunti crimini, il cui movente era il matrimonio con un bambino. Inoltre, il Difensore Pubblico segnala che esiste ancora il rischio di abbandonare la scuola per la paura del rapimento di una ragazza minorenne. Il Ministero dell'Istruzione ha registrato 36 casi di giovani hanno lasciato la scuola a causa del matrimonio precoce (*Public Defender of Georgia, 2021 annual report of the Public Defender of Georgia on the Situation of Human Rights and Freedoms in Georgia, https://www.ombudsman.ge/res/docs/20220706123912549O4.pdf*).

Con riguardo al fenomeno dei matrimoni forzati, di cui la ricorrente è stata vittima, la medesima ha fornito dichiarazioni precise e coerenti. Ha dichiarato di essere stata rapita da tre uomini, quando aveva 18 anni, e costretta a sposare un uomo che non aveva mai conosciuta e che quest'uomo l'ha costretta con la forza e con le minacce a firmare un documento in cui dichiarava di acconsentire al matrimonio al fine di evitare che fosse perseguibile dalla polizia.

La ricorrente ha, altresì, raccontato le plurime violenze fisiche e le minacce che ha subito dal marito, dedito all'uso di bevande alcoliche, che la picchiava continuamente e minacciava anche il loro figlio.

Alla luce delle dichiarazioni rese dalla ricorrente dinanzi alla Commissione, il racconto reso è apparso veritiero e credibile in tutti i suoi aspetti e rende ragionevole il timore rappresentato dalla richiedente, già vittima di violenze e atti persecutori ai suoi danni, di subirne di ulteriori in caso di un suo rientro in patria, concretizzabili in nuove minacce e violenze fisiche da parte del marito o anche nell'emarginazione sociale (di cui l'istante ha inequivocabilmente mostrato di avere paura, assumendo di non avere più alcuna famiglia che la possa sostenere in Georgia) dovute proprio al fenomeno della diseguaglianza di genere e delle violenze domestiche alquanto diffuse in Georgia (cfr. Rapporto Easo del febbraio 2023 "*Il GREVIO osserva con preoccupazione che gli ultimi due piani d'azione sulla violenza contro le donne e violenza domestica per il 2016-2017 e il 2018-2020 sono stati approvati dal governo senza determinare il budget necessario per l'attuazione delle politiche, delle misure e dei programmi per la prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne. Secondo le indicazioni fornite dalla società civile, la mancanza di risorse finanziarie per combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica e per sostenere le vittime in molti i casi è causata non solo da risorse limitate, ma anche dalla mancanza di sensibilità di genere delle autorità locali e la mancata comprensione dell'importanza e della portata del problema. Diversi comuni locali hanno previsto nei loro bilanci programmi finalizzati a fornire protezione sociale alle vittime di violenza, alcuni di questi*

Firmato Da: CORSO MARIDA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 47b9571ed6776f707b1aa407418cb61b
Firmato Da: CAPURSO SIMONA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 55eabc90ba978ab80d58853deb4d73f6

consistono in un'assistenza finanziaria una tantum alle vittime di violenza domestica e nella fornitura di alloggio/affitto. Tuttavia, la Commissione inter-agenzia non ha adottato misure efficaci per coordinare le autorità locali nei loro sforzi in materia di protezione e sostegno alle donne vittime di violenza. I rapporti delle ONG indicano che gli organismi di governo locale non riescono a portare all'attenzione del governo centrale i bisogni e le sfide della popolazione locale legati alla violenza contro le donne. Il GREVIO rileva con preoccupazione l'assenza di misure per identificare e affrontare problemi e situazioni specifiche delle donne appartenenti a gruppi minoritari e ad altri gruppi di donne vulnerabili che devono affrontare fenomeni di violenza. Fattori come disabilità, status sociale o semplicemente appartenenza a una nazionalità e/o etnia minoritaria possono creare ostacoli significativi al loro accesso ai servizi o alla giustizia. Donne e ragazze appartenenti a minoranze nazionali e/o etniche che vivono nelle zone rurali, in particolare in villaggi remoti e insediamenti di alta montagna, sono tra i gruppi più vulnerabili di donne. La mancanza di informazioni, la mancanza di accesso a servizi, opportunità e mezzi economici e all'occupazione, così come la loro mancanza di fiducia nelle forze dell'ordine, costituiscono barriere per le donne nelle zone rurali che hanno bisogno di aiuto e sostegno per combattere la violenza di genere. Gli stereotipi di genere e i ruoli specifici di genere all'interno della famiglia e nella società sono ancora presenti in maniera prevalente nella società georgiana, anche tra le minoranze nazionali e/o etniche (GREVIO; "Baseline Evaluation Report Georgia"; Grevio/Inf(2022)28 Adopted by GREVIO on 13 October 2022; 22 November 2022; https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/-/grevio-publishes-its-report-on-georgia GREVIO; "Baseline Evaluation Report Georgia"; Grevio/Inf(2022)28 Adopted by GREVIO on 13 October 2022; 22 November 2022; https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/-/grevio-publishes-its-report-on-georgia). Secondo il Global Gender Index sulla disuguaglianza del 2022 la Georgia si colloca al 55° posto su 146 paesi (con 0,731 punti). I dati analizzati da UN Women nel 2021, mostra che ci sono ancora significative lacune nel raggiungimento dell'uguaglianza di genere. Queste lacune possono di solito essere spiegate dalla struttura patriarcale esistente e gli atteggiamenti tradizionali prevalenti nei confronti dell'uguaglianza di genere e dell'emancipazione femminile. Stereotipi saldamente radicati sui ruoli di genere, opinioni prevalenti sulle caratteristiche e i ruoli delle donne e degli uomini e comportamenti di genere standardizzati rappresentano una battuta d'arresto per raggiungere l'uguaglianza di genere de facto in Georgia e combattere efficacemente la violenza di genere. In tutta la Georgia, i ruoli delle donne sono ancora strettamente intrecciati con le aspettative sulla maternità e le responsabilità domestiche. Donne e uomini ricevono una socializzazione sui comportamenti e i ruoli di genere da tenere durante l'adolescenza, con le donne che si assumono la responsabilità primaria delle faccende domestiche codifi-

Firmato Da: CORSO MARIDA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 47b9571ed6776f707b1aa407418cb61b
Firmato Da: CAPURSO SIMONA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 55eabc90ba978ab80d58853deb4d73f6

cate al femminile e uomini che si assumono la responsabilità di compiti e ruoli pubblici "codificati al maschile". Il GREVIO osserva che diverse fonti attestano la presenza e la forte influenza degli stereotipi di genere a diversi livelli del sistema scolastico. Un rapporto pubblicato nel 2020 basato sul monitoraggio delle scuole per valutare gli atteggiamenti e le prestazioni degli insegnanti nel ridurre gli stereotipi di genere hanno rivelato che, nonostante l'apparente progresso, il genere gli stereotipi sono ancora saldamente radicati nel sistema scolastico. Alcuni degli insegnanti hanno rigide visioni stereotipate dei ruoli ragazze/ragazzi e il materiale educativo promuove ancora il ripetersi degli stereotipi di genere. Inoltre, UN Women riporta che gli insegnanti, i quali dovrebbero denunciare episodi di violenza domestica, tollerano e considerano normale la violenza sulle mogli all'interno del matrimonio (The Global Gender Gap Report 2022,; https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2022/ ;UN Women; "Country Gener Equality Profile of Georgia"; 2021; disponibile al: https://georgia.unwomen.org/en/digital-library/publications?search_api_fulltext=&page=1 ; GREVIO; "Baseline Evaluation Report Georgia"; Grevio/Inf(2022)28 Adopted by GREVIO on 13 October 2022; 22 November 2022;: https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/-/grevio-publishes-its-report-on-georgia ; Fund Sukhumi; "Gender stereotypes in school textbooks"; 2020; Disponibile al: www.bit.ly/2V71MDr ; UN Women; "Violence Against Women in Georgia"; December 2020; disponibile al: https://georgia.unwomen.org/en/digital-library/publications?search_api_fulltext=&page=1).

Alla luce di tutte le ragioni innanzi, il Collegio ritiene, quindi, che alla ricorrente, vittima di plurimi atti di violenza persecutoria, posti in essere da agenti persecutori in cui si è imbattuta e dovuti alla sua appartenenza di genere, vada riconosciuto lo *status* di rifugiata.

3. In ordine alle spese processuali, si evidenzia che la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Napoli del 10/9/2019, ma nelle more del giudizio, come dichiarato espressamente dal difensore, ha superato i limiti di reddito previsti dalla legge.

Alla luce di ciò, occorre dichiarare la revoca della ricorrente dall'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato a decorrere dal gennaio 2022 e che al difensore si possono liquidare a carico dell'Erario solo i compensi per le prestazioni professionali svolte fino a quella data, quali sono quelle che integrano la fase di studio ed introduttiva.

Per le ulteriori fasi istruttoria e decisionale, la peculiarità fattuale della vicenda dedotta in giudizio e la complessa attività istruttoria compiuta da questo Tribunale giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese.

Firmato Da: CORSO MARIDA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 47b9571ed6776f707b1aa407418cb61b
Firmato Da: CAPURSO SIMONA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 55eabc90ba978ab80d58853deb4d73f6

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Accoglie il ricorso e per l'effetto,

- Riconosce in favore di [redacted] nata in Georgia il [redacted], lo *status* di rifugiata per appartenenza ad un determinato gruppo sociale;

- Revoca il beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore della ricorrente a decorrere dal gennaio 2022;

- Compensa le spese tra le parti.

Così deciso nella camera di consiglio del 20/3/2023

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marida Corso

Firmato Da: CORSO MARIDA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 47b9571ed6776f707b1aa407418cb61b
Firmato Da: CAPURSO SIMONA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 55eabc90ba978ab80d58853deb4d73f6